



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il commercio internazionale*

---

**2012/0180(COD)**

20.6.2013

## **PARERE**

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Relatore per parere: Helmut Scholz

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Con la presente proposta di direttiva la Commissione mira a istituire una normativa adeguata per la gestione collettiva dei diritti svolta da società di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti. A tal fine, essa propone norme che garantiscono una migliore governance e maggiore trasparenza di tutte le società di gestione collettiva e incoraggia e agevola la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d'autore su opere musicali da parte delle società di gestione collettiva che rappresentano gli autori, in particolare nel nuovo contesto digitale.

Agendo in tal senso, la Commissione sta reagendo ai diversi appelli lanciati dal Parlamento in una serie di risoluzioni del 2004<sup>1</sup>, 2007<sup>2</sup> e 2008<sup>3</sup>, affinché si proponga uno strumento giuridico vincolante in tale settore. Occorre osservare che non si è tenuto conto di tutte le considerazioni espresse dal Parlamento, specialmente quelle relative alle licenze transfrontaliere per i diritti online su opere musicali ai sensi della raccomandazione della Commissione del 2005<sup>4</sup>.

L'attuale quadro giuridico per quanto concerne i diritti d'autore nell'UE non è rimasto al passo con i rapidi sviluppi della società digitale. La concessione di licenze online dovrebbe facilitare l'accesso ai contenuti musicali online in tutta l'UE (servizi di download e di streaming) e le società di gestione collettiva stabilite nell'UE forniranno licenze anche ai fornitori di servizi online stabiliti all'estero per la musica prodotta all'estero. Tali questioni incidono sugli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e sulla competitività e hanno una dimensione nettamente internazionale. Da questo punto di vista, la creazione di condizioni di parità tra le società di gestione collettiva, mediante l'introduzione di standard in materia di governance e di trasparenza applicabili a tutte le società, dovrebbe facilitare l'accesso alla musica online.

Il relatore desidera accertarsi che l'aumento dei requisiti introdotti dalla presente normativa per quanto concerne la trasparenza e le capacità amministrative delle società di gestione collettiva non porti a una discriminazione delle società di gestione collettiva e degli agenti commerciali con sede nell'UE rispetto ai loro concorrenti con sede al di fuori dell'UE e che operano nel mercato unionale. Egli desidera inoltre scoraggiare la delocalizzazione di dette società. Allo stesso tempo, il relatore si prefigge di garantire che le società di gestione collettiva dell'UE continuino a svolgere un ruolo importante nella tutela della diversità culturale e diventino partner attraenti per gli artisti europei e internazionali in materia di gestione dei diritti, assicurando al contempo un compenso in tempi puntuali degli autori e mantenendo il controllo più severo su chi li rappresenta e per quali diritti.

Tuttavia, il ruolo della politica commerciale è essenzialmente un ruolo di sostegno, che evita ostacoli inutili e garantisce la competitività a livello internazionale. Per tale motivo, il parere mira ad adottare un approccio modesto, limitandosi agli aspetti della proposta della Commissione che sono più pertinenti al commercio internazionale.

---

<sup>1</sup> Risoluzione del 15 gennaio 2004 (GU C 92 E, pag. 425).

<sup>2</sup> Risoluzione del 13 marzo 2007 (GU C 301 E, pag. 64).

<sup>3</sup> Risoluzione del 25 settembre 2008 (GU C 8 E, pag. 105).

<sup>4</sup> GU L 276, pag. 54.

## EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) Occorre conseguire un modello equilibrato che consenta un agevole accesso a contenuti e beni culturali per utilizzatori e cittadini, rispetti i diritti dei creatori e dei titolari di diritti permettendo altresì la creazione e la condivisione di contenuti propri da parte di chi lo desidera, senza acquisizione di diritti di proprietà intellettuale (DPI). Una legislazione moderna dell'UE che si adatti alle attuali esigenze in materia di tutela dei DPI nell'era del digitale costituirà il fondamento per la conclusione di accordi con i nostri partner commerciali.*

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) La diffusione di contenuti protetti da diritti d'autore e diritti connessi e i servizi correlati, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, è subordinata alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente sono i titolari dei diritti a scegliere se

(2) La diffusione di contenuti protetti da diritti d'autore e diritti connessi e i servizi correlati, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, è subordinata alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente sono i titolari dei diritti a scegliere se

gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva. La gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l'audit dei licenziatari e il monitoraggio dell'utilizzazione dei diritti, l'esecuzione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. **Le società** di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri. Inoltre tali società, consentendo l'accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti, svolgono un ruolo importante sotto il profilo sociale e culturale in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali. L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione deve tenere conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva. La gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l'audit dei licenziatari e il monitoraggio dell'utilizzazione dei diritti, l'esecuzione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. **Gli organismi** di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri. Inoltre tali società, consentendo l'accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti, svolgono un ruolo importante sotto il profilo sociale e culturale in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali. L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione deve tenere conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

### *Motivazione*

*Gli organismi di gestione collettiva comprendono tutti i tipi di entità incaricate della gestione collettiva dei diritti, ad esempio le società di gestione collettiva. Questo termine più generale è preferibile in un'ottica di parità di condizioni, in linea con i progetti di parere delle commissioni CULT e IMCO.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 3**

### *Testo della Commissione*

(3) È necessario che le società di gestione collettiva stabilite nell'Unione, in quanto prestatori di servizi, si conformino agli obblighi nazionali previsti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che mira a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Ciò significa che è opportuno che **le società** di gestione siano **libere** di prestare servizi a livello transfrontaliero, di rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri e di concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.

### *Emendamento*

(3) È necessario che le società di gestione collettiva stabilite nell'Unione, in quanto prestatori di servizi, si conformino agli obblighi nazionali previsti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che mira a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. ***In tale contesto va ricordato che la deroga al principio della libera prestazione di servizi a livello transfrontaliero senza restrizioni ingiustificate applicabile ai diritti di proprietà intellettuale, di cui all'articolo 17, punto 11), riguarda i diritti in quanto tali (relativa sussistenza, portata ed eccezioni, durata, ecc.) ma non i servizi legati alla gestione di tali diritti, ad esempio quelli forniti dagli organismi di gestione collettiva.*** Ciò significa che è opportuno che **gli organismi** di gestione **collettiva** siano **liberi** di prestare servizi a livello transfrontaliero, di rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri e di concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.

### *Motivazione*

*L'aggiunta rispecchia l'interpretazione della Commissione in merito alla deroga applicabile ai diritti di proprietà intellettuale quale illustrata nel manuale della Commissione sull'attuazione della direttiva servizi. [Commissione europea, DG Mercato interno e servizi (2007), "Handbook on implementation of the Services Directive", pag. 42]*

## **Emendamento 4**

### **Proposta di direttiva Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Esistono notevoli differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento delle società di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri *e* dei titolari dei diritti. Oltre alle difficoltà che i titolari di diritti di altri paesi affrontano quando esercitano i loro diritti e alla gestione finanziaria troppo spesso carente dei proventi riscossi, i problemi nel funzionamento delle società di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, a scapito dei membri delle società di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti. ***Tali difficoltà non si manifestano nel funzionamento dei fornitori indipendenti di servizi di gestione dei diritti che gestiscono per conto dei titolari dei diritti i loro diritti su base commerciale e nei confronti dei quali i titolari dei diritti non esercitano nessun diritto in qualità di membri.***

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva  
Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) La libertà di fornire e beneficiare di servizi transfrontalieri di gestione collettiva comporta che i titolari dei diritti possano scegliere liberamente la società di gestione collettiva cui affidare la gestione dei loro diritti, ad es. i diritti relativi a esecuzioni pubbliche o i diritti di trasmissione radiotelevisiva, o di categorie di diritti, ad es. la comunicazione interattiva con il pubblico, a condizione che la società di

*Emendamento*

(4) Esistono notevoli differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento delle società di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri, dei titolari dei diritti *e degli utilizzatori*. Oltre alle difficoltà che i titolari di diritti di altri paesi affrontano quando esercitano i loro diritti e alla gestione finanziaria troppo spesso carente dei proventi riscossi, i problemi nel funzionamento delle società di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, a scapito dei membri delle società di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti.

*Emendamento*

(9) La libertà di fornire e beneficiare di servizi transfrontalieri di gestione collettiva comporta che i titolari dei diritti possano scegliere liberamente la società di gestione collettiva cui affidare la gestione dei loro diritti, ad es. i diritti relativi a esecuzioni pubbliche o i diritti di trasmissione radiotelevisiva, o di categorie di diritti, ad es. la comunicazione interattiva con il pubblico, a condizione che la società di

gestione collettiva già gestisca tali diritti o categorie di diritti. Ciò implica che i titolari dei diritti possano facilmente revocare i loro diritti o categorie di diritti a una società di gestione collettiva e affidarli o trasferirli interamente o in parte a un'altra società di gestione collettiva o a un'altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla nazionalità della società di gestione *collettiva* o del titolare dei diritti. Occorre che le società di gestione collettiva che gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali, come opere letterarie, musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in maniera altrettanto flessibile i diversi tipi di opere e altri materiali. È opportuno che le società di gestione collettiva informino i titolari dei diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitarla nella maniera più semplice possibile. Infine, la presente direttiva non pregiudica la possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente, anche per fini non commerciali.

gestione collettiva già gestisca tali diritti o categorie di diritti. Ciò implica che i titolari dei diritti possano facilmente revocare i loro diritti o categorie di diritti a una società di gestione collettiva e affidarli o trasferirli interamente o in parte a un'altra società di gestione collettiva o a un'altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla nazionalità della società di gestione *collettiva* o del titolare dei diritti. Occorre che le società di gestione collettiva che gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali, come opere letterarie, musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in maniera altrettanto flessibile *le opere*, i diversi tipi di opere e altri materiali. È opportuno che le società di gestione collettiva informino i titolari dei diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitarla nella maniera più semplice possibile. Infine, la presente direttiva non pregiudica la possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente, anche per fini non commerciali *o per l'immissione nel pubblico dominio*.

#### *Motivazione*

*È necessario che i titolari dei diritti possano continuare a decidere liberamente in merito ai diritti relativi alle loro opere, anche per quanto concerne la possibilità di destinare tali opere al pubblico dominio.*

### **Emendamento 6**

#### **Proposta di direttiva Considerando 13**

##### *Testo della Commissione*

(13) Occorre che i membri abbiano il diritto di prendere parte al controllo della gestione delle società di gestione collettiva. A tal fine, è opportuno che le società di gestione collettiva istituiscano una

##### *Emendamento*

(13) Occorre che i membri abbiano il diritto di prendere parte al controllo della gestione delle società di gestione collettiva. A tal fine, è opportuno che le società di gestione collettiva istituiscano una

funzione di sorveglianza in linea con la loro struttura organizzativa e che consentano **ai** membri di essere rappresentati nell'organo che esercita tale funzione. ***Al fine di evitare che oneri eccessivi gravino su piccole società di gestione collettiva e al fine di rendere proporzionati gli obblighi che derivano dalla presente direttiva, occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà, se lo ritengono necessario, di esonerare le società di gestione collettiva più piccole dall'istituzione di tale funzione di sorveglianza.***

funzione di sorveglianza in linea con la loro struttura organizzativa e che consentano **a tutte le categorie di** membri di essere rappresentati nell'organo che esercita tale funzione.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) Ai fini di una gestione sana, è opportuno che l'alta dirigenza **delle società** di gestione collettiva sia indipendente. Occorre che i dirigenti e gli amministratori con incarichi esecutivi siano tenuti a dichiarare **annualmente alla società** di gestione collettiva se vi sono conflitti tra i loro interessi e quelli della società.

#### *Emendamento*

(14) Ai fini di una gestione sana, è opportuno che l'alta dirigenza **degli organismi** di gestione collettiva sia indipendente. Occorre che i dirigenti e gli amministratori con incarichi esecutivi siano tenuti a dichiarare **all'organismo** di gestione collettiva, **prima di assumere le rispettive funzioni e, successivamente, con cadenza annuale**, se vi sono conflitti tra i loro interessi e quelli dell'organismo.

#### *Motivazione*

*I conflitti di interesse devono essere resi noti prima che i dirigenti e gli amministratori con incarichi esecutivi assumano le rispettive funzioni. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 15**

### *Testo della Commissione*

(15) Le società di gestione collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono essere membri di quella o di un'altra società. È pertanto importante che le società di gestione collettiva procedano con la massima diligenza quando riscuotono, gestiscono e distribuiscono tali proventi. Una corretta distribuzione è possibile soltanto se le società di gestione collettiva registrano debitamente le informazioni sui membri, le licenze nonché l'uso delle opere e di altri materiali. Se del caso, occorre che i dati siano trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dalle società di gestione collettiva. È opportuno che gli importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti siano gestiti separatamente dalle attività della società e se, in attesa della distribuzione ai titolari dei diritti, tali importi vengono investiti, ciò deve avvenire nel rispetto della politica di investimento decisa dall'assemblea della società di gestione collettiva. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione dei diritti dei titolari e a garantire che qualsiasi entrata che possa derivare dallo sfruttamento dei loro diritti vada a beneficio dei titolari, occorre che gli investimenti effettuati e detenuti dalla società di gestione collettiva siano gestiti secondo criteri dettati dalla prudenza, ferma restando la possibilità delle società di gestione collettiva di decidere in merito alla politica di investimento più sicura ed efficiente. Ciò dovrebbe consentire alla società di gestione collettiva di scegliere un'allocazione delle attività che ***corrisponda alla natura specifica e alla durata delle*** esposizioni ai rischi di tutti i proventi dei diritti investiti e che non pregiudichi inutilmente i proventi dei diritti

### *Emendamento*

(15) Le società di gestione collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono essere membri di quella o di un'altra società. È pertanto importante che le società di gestione collettiva procedano con la massima diligenza quando riscuotono, gestiscono e distribuiscono tali proventi. Una corretta distribuzione è possibile soltanto se le società di gestione collettiva registrano debitamente ***e in maniera trasparente*** le informazioni sui membri, le licenze nonché l'uso delle opere e di altri materiali. Se del caso, occorre che i dati siano trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dalle società di gestione collettiva. È opportuno che gli importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti siano gestiti separatamente dalle attività della società e se, in attesa della distribuzione ai titolari dei diritti, tali importi vengono investiti, ciò deve avvenire nel rispetto della politica di investimento decisa dall'assemblea della società di gestione collettiva. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione dei diritti dei titolari e a garantire che qualsiasi entrata che possa derivare dallo sfruttamento dei loro diritti vada a beneficio dei titolari, occorre che gli investimenti effettuati e detenuti dalla società di gestione collettiva siano gestiti secondo criteri dettati dalla prudenza, ferma restando la possibilità delle società di gestione collettiva di decidere in merito alla politica di investimento più sicura ed efficiente. Ciò dovrebbe consentire alla società di gestione collettiva di scegliere un'allocazione delle attività ***sicura e redditizia*** che ***eviti le*** esposizioni ai rischi di tutti i proventi dei diritti investiti e che non pregiudichi inutilmente i proventi dei

che spettano ai titolari dei diritti. Inoltre, al fine di garantire che gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano distribuiti adeguatamente e in modo efficace, è necessario che le società di gestione collettiva siano tenute a prendere misure ragionevoli, agendo con diligenza e in buona fede, al fine di identificare e localizzare i rispettivi titolari dei diritti. È inoltre opportuno che i membri delle società di gestione collettiva approvino le norme relative alle situazioni in cui, a causa della mancata individuazione o localizzazione dei titolari dei diritti, gli importi riscossi non possono essere distribuiti.

diritti che spettano ai titolari dei diritti. Inoltre, al fine di garantire che gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano distribuiti adeguatamente e in modo efficace, è necessario che le società di gestione collettiva siano tenute a prendere misure ragionevoli, agendo con diligenza e in buona fede, al fine di identificare e localizzare i rispettivi titolari dei diritti. È inoltre opportuno che i membri delle società di gestione collettiva approvino le norme relative alle situazioni in cui, a causa della mancata individuazione o localizzazione dei titolari dei diritti, gli importi riscossi non possono essere distribuiti.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 20**

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare la performance delle loro società di gestione collettiva e confrontarla con quella di altre società, occorre che le società di gestione collettiva pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle attività specifiche delle società di gestione collettiva. Occorre inoltre che le società di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull'uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi. ***Al fine di evitare che oneri eccessivi gravino su piccole società di gestione collettiva e al fine di rendere proporzionati gli obblighi che derivano dalla presente direttiva, occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà, se lo ritengono necessario, di esonerare le società di gestione collettiva più piccole da***

#### *Emendamento*

(20) Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare la performance delle loro società di gestione collettiva e confrontarla con quella di altre società, occorre che le società di gestione collettiva pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle attività specifiche delle società di gestione collettiva. Occorre inoltre che le società di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull'uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi.

**determinati obblighi di trasparenza.**

*Motivazione*

*L'esclusione dei piccoli organismi di gestione collettiva da qualunque obbligo di comunicazione è contraria alla finalità della direttiva. Inoltre, è opportuno che il considerando sia coerente con le revisioni dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 20, paragrafo 5. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva  
Considerando 37**

*Testo della Commissione*

(37) Occorre inoltre istituire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro le società di gestione collettiva che non rispettano le disposizioni di legge e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri decidano quali autorità siano preposte all'amministrazione delle procedure di reclamo e delle sanzioni. Al fine di garantire che siano soddisfatti gli obblighi in materia di concessione di licenze multiterritoriali, occorre stabilire disposizioni specifiche per il controllo della loro attuazione. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea collaborino a tal fine.

*Emendamento*

(37) Occorre inoltre istituire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro le società di gestione collettiva che non rispettano le disposizioni di legge e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte **misure** e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri decidano quali autorità siano preposte all'amministrazione delle procedure di reclamo e delle sanzioni. Al fine di garantire che siano soddisfatti gli obblighi in materia di concessione di licenze multiterritoriali, occorre stabilire disposizioni specifiche per il controllo della loro attuazione. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea collaborino a tal fine.

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva  
Articolo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La presente direttiva stabilisce i requisiti

*Emendamento*

La presente direttiva stabilisce i requisiti

necessari per garantire **il buon** funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte **delle società** di gestione collettiva. Essa stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di **società** di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali.

necessari per garantire **un** funzionamento **corretto, efficace, trasparente e responsabile** della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte **degli organismi** di gestione collettiva. Essa stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di **organismi** di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

**I titoli I, II e IV**, ad eccezione degli articoli 36 e 40, si applicano **a tutte le** società di gestione collettiva stabilite **nell'Unione**.

#### *Emendamento*

**Il titolo I, gli articoli 13, 14, da 15 a 19, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 31 e il titolo IV**, ad eccezione degli articoli 36 e 40, si applicano, **per le operazioni eseguite all'interno dell'Unione e che interessano titolari di diritti residenti o stabiliti nell'UE, anche alle** società di gestione collettiva stabilite **al di fuori dell'Unione**.

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Il titolo III e gli articoli 36 e 40 **del titolo IV** si applicano **soltanto alle società di gestione collettiva che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso online su base multiterritoriale**.

#### *Emendamento*

Il titolo **I, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, gli articoli 12, 15, da 16 a 20, il titolo III e gli articoli 34, 35, 37 e 38** si applicano, **per le operazioni eseguite all'interno dell'Unione e che interessano titolari di diritti residenti o stabiliti nell'UE, anche ai fornitori indipendenti di servizi di gestione dei diritti stabiliti all'interno o all'esterno dell'UE che si occupano della gestione collettiva dei**

*diritti per conto dei titolari di tali diritti e operano nell'Unione su base commerciale.*

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I titoli I e II, come pure gli articoli 34, 35 e da 37 a 39, si applicano anche alle entità detenute o controllate direttamente o indirettamente, interamente o in parte, da una o più società di gestione collettiva a condizione che dette entità svolgano un'attività che, se eseguita da una società di gestione collettiva, sarebbe soggetta a dette disposizioni.*

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) "società di gestione collettiva": una società autorizzata, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, da più di un titolare dei diritti a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore come finalità unica o principale e che è detenuta o controllata dai propri membri;

a) "società di gestione collettiva": una società autorizzata, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, da più di un titolare dei diritti a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore come finalità unica o principale e che è detenuta o controllata dai propri membri *o detenuta, interamente o in parte, da una o più società di gestione collettiva, purché tali entità gestiscano i diritti d'autore o i diritti connessi;*

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) "operatore commerciale": un'entità autorizzata, in base a un accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto dei titolari dei diritti su base commerciale;***

*Motivazione*

*Al fine di creare condizioni di parità nel quadro della gestione dei diritti, è opportuno che gli editori e le case discografiche – che gestiscono altresì i diritti dei titolari dei diritti – siano soggetti a una serie di norme minime in materia di trasparenza. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – comma 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) "membro ***di una società di gestione collettiva***": un titolare dei diritti o un'entità che rappresenta direttamente i titolari dei diritti, ***comprese altre società*** di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione ***della società*** di gestione collettiva;

c) "membro": un titolare dei diritti o un'entità che rappresenta direttamente i titolari dei diritti, ***compresi altri organismi*** di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione ***dell'organismo*** di gestione collettiva ***a prescindere dalla sua forma giuridica***;

*Motivazione*

*Chiarimento necessario in virtù delle molteplici forme giuridiche degli organismi di gestione collettiva nei diversi Stati membri. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.*

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

f) "proventi dei diritti": le entrate riscosse da **una società** di gestione collettiva per conto dei suoi **titolari dei diritti**, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, **sia di un diritto all'indennizzo**;

#### *Emendamento*

f) "proventi dei diritti": le entrate riscosse da **un organismo** di gestione collettiva per conto dei suoi **membri**, in virtù sia di un diritto esclusivo sia di un diritto al compenso, **comprese eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti**;

#### *Motivazione*

*L'articolo 10 indica la necessità di tenere le entrate derivanti dagli investimenti separate dai fondi propri dell'organismo di gestione collettiva, ma non quella di procedere all'effettivo versamento ai titolari dei diritti. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.*

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare **una società** di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali di loro scelta, per gli Stati membri di loro scelta, indipendentemente **dallo Stato membro** di residenza o di stabilimento o dalla nazionalità **della società di gestione collettiva o del titolare dei diritti**.

#### *Emendamento*

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare **un organismo** di gestione collettiva di loro scelta **stabilito nell'Unione** a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali di loro scelta, per gli Stati membri di loro scelta, indipendentemente **dal luogo** di residenza o di stabilimento o dalla nazionalità **del titolare dei diritti**.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l'autorizzazione relativa alla gestione di diritti, di categorie di diritti o di tipi di opere e altri materiali concessa a **una società** di gestione collettiva o di revocare a **una società di** gestione collettiva diritti o categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali di loro scelta per lo Stato membro di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. **La società** di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a metà o alla fine dell'esercizio finanziario, a seconda di quale delle due date è più vicina dopo la scadenza del periodo di preavviso.

#### *Emendamento*

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l'autorizzazione relativa alla gestione di diritti, di categorie di diritti, **di opere** o di tipi di opere e altri materiali concessa a **un organismo** di gestione collettiva o di revocare a **un organismo** di gestione collettiva diritti o categorie di diritti, **opere** o tipi di opere e altri materiali di loro scelta, **in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'autorizzazione**, per lo Stato membro di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. **L'organismo** di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a metà o alla fine dell'esercizio finanziario, a seconda di quale delle due date è più vicina dopo la scadenza del periodo di preavviso.

#### *Motivazione*

*È necessario che i titolari dei diritti possano decidere liberamente in merito ai diritti sulle loro opere. In altri paesi, come ad esempio negli Stati Uniti, i titolari dei diritti hanno la facoltà di revocare le opere individuali al loro organismo di gestione collettiva. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.*

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Le società di gestione collettiva tengono un registro dei propri membri **e lo aggiornano** regolarmente ai fini di una corretta identificazione e localizzazione **degli stessi**.

#### *Emendamento*

5. Le società di gestione collettiva tengono un registro **pubblicamente accessibile** dei propri membri **e dei loro rispettivi diritti o opere la cui gestione è affidata dai titolari dei diritti alla società di gestione collettiva**. **Il registro** è regolarmente

**aggiornato** ai fini di una corretta identificazione e localizzazione **sia dei membri sia dei loro diritti e delle loro opere gestiti**.

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono per il periodo finanziario di riferimento.** **soppressa**

#### *Motivazione*

*Subordinare il diritto di voto agli importi ricevuti non è democratico. Poiché la distribuzione del reddito dei titolari dei diritti negli organismi di gestione collettiva è estremamente iniqua, la limitazione del potere di voto in funzione degli importi ricevuti può dare origine a disparità di influenza eccessive.*

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

8. Ciascun membro di **una società** di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona fisica o giuridica come rappresentante autorizzato a intervenire e votare a suo nome in assemblea.

8. Ciascun membro di **un organismo** di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona fisica o giuridica come rappresentante autorizzato a intervenire e votare a suo nome in assemblea. **Per essere valida, la delega è conferita dal membro al rappresentante al massimo tre mesi prima del suo utilizzo.**

#### *Motivazione*

*Emendamento volto a impedire che gli editori musicali e/o le case discografiche adottino la pratica standard di esigere una delega permanente dai nuovi artisti con cui firmano un contratto, cosa che a lungo termine gli permetterebbe di assumere il controllo delle società di*

gestione collettiva. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Gli Stati membri possono decidere che i paragrafi 1 e 2 non si applichino ad una società di gestione collettiva che alla data di riferimento del bilancio non supera, in termini quantitativi, i limiti di due dei seguenti criteri:**

**soppresso**

**a) totale di bilancio: 350 000 EUR;**

**b) fatturato netto: 700 000 EUR;**

**c) numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dieci.**

*Motivazione*

*L'esclusione dei piccoli organismi di gestione collettiva da qualunque funzione di sorveglianza è contraria alla finalità della direttiva. Anche le società e gli organismi di piccole dimensioni solitamente necessitano di un consiglio di amministrazione. L'emendamento è coerente con i progetti di parere delle commissioni CULT e IMCO.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. Le società di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente.**

**1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente, accurata e trasparente. Salvo che negli Stati membri dotati di sistemi di estensione della concessione collettiva di licenze, un organismo di gestione collettiva assicura che riscuoterà i proventi dei diritti**

*solamente per conto dei titolari dei quali è autorizzato a rappresentare i diritti.*

*Motivazione*

*L'emendamento è finalizzato a un'armonizzazione con gli articoli 12, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, che indicano la necessità di effettuare i pagamenti con accuratezza. Se i pagamenti devono essere effettuati con accuratezza, appare ragionevole che lo siano anche la riscossione e la gestione. Occorre inoltre che gli organismi di gestione collettiva procedano alla riscossione solamente per conto dei membri effettivi e dei titolari di diritti con cui hanno concluso un accordo di rappresentanza. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.*

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Le società di gestione collettiva non sono autorizzate a usare per conto proprio i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento, fatta salva la possibilità di detrarre le proprie spese di gestione.

*Emendamento*

3. Le società di gestione collettiva non sono autorizzate a usare per conto proprio i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento, fatta salva la possibilità di detrarre le proprie spese di gestione **secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera d).**

*Motivazione*

*L'emendamento ha lo scopo di rendere più chiaro il testo ed è coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.*

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che **le società** di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che **gli organismi** di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai

rappresentano. *Le società* di gestione collettiva procedono alla distribuzione e ai pagamenti entro e non oltre **12** mesi a decorrere dalla *fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale* sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti e dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano loro di rispettare questo termine. *Le società* di gestione collettiva effettuano tali distribuzioni e pagamenti in maniera accurata, garantendo la parità di trattamento di tutte le categorie di titolari dei diritti.

titolari dei diritti che rappresentano. *Gli organismi* di gestione collettiva procedono **senza indugio** alla distribuzione e ai pagamenti entro e non oltre *sei* mesi a decorrere dalla **data in cui** sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti e dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano loro di rispettare questo termine. *Gli organismi* di gestione collettiva effettuano tali distribuzioni e pagamenti in maniera accurata, garantendo la parità di trattamento di tutte le categorie di titolari dei diritti.

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le società di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente **e** accuratamente gli importi dovuti ad altre società di gestione collettiva.

#### *Emendamento*

2. Le società di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente, accuratamente **e senza indugio** gli importi dovuti ad altre società di gestione collettiva.

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

2. Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri **oggettivi**, in particolare per quanto concerne la tariffazione.

#### *Emendamento*

2. Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri **equi, ragionevoli e non discriminatori**, in particolare per quanto concerne la tariffazione.

*Motivazione*

*La definizione di criteri equi, ragionevoli e non discriminatori costituisce una formulazione standard nella concessione di licenze.*

**Emendamento 30**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Le tariffe relative a diritti esclusivi rispecchiano il valore economico dei diritti negoziati e del servizio fornito dalla società di gestione collettiva.

*Emendamento*

Le tariffe relative a diritti esclusivi rispecchiano il valore economico dei diritti negoziati e **presentano un ragionevole rapporto con il valore economico** del servizio fornito dalla società di gestione collettiva.

*Motivazione*

*La modifica è introdotta per meglio adattarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, causa Kanal 5 contro STIM (C-52/07).*

**Emendamento 31**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 18 – titolo**

*Testo della Commissione*

Informazioni fornite **su richiesta** ai titolari dei diritti, ai membri, ad altre società di gestione collettiva e agli utilizzatori

*Emendamento*

Informazioni fornite ai titolari dei diritti, ai membri, ad altre società di gestione collettiva e agli utilizzatori

*Motivazione*

*Emendamento volto a rafforzare gli obblighi in materia di trasparenza. Cfr. gli emendamenti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.*

**Emendamento 32**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che le

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le

società di gestione collettiva mettano a disposizione, per via elettronica e tempestivamente, le seguenti informazioni **su richiesta** di qualsiasi titolare dei diritti che rappresentano, di qualsiasi società di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi utilizzatore:

società di gestione collettiva mettano a disposizione, per via elettronica e tempestivamente, le seguenti informazioni **a favore** di qualsiasi titolare dei diritti che rappresentano, di qualsiasi società di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi utilizzatore:

#### *Motivazione*

*Emendamento volto a rafforzare gli obblighi in materia di trasparenza. Cfr. gli emendamenti al titolo dell'articolo 18 e al paragrafo 2 dello stesso.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) un elenco degli accordi di rappresentanza stipulati, comprese le informazioni su altre società di gestione collettiva coinvolte, sul repertorio rappresentato e sull'ambito territoriale dei singoli accordi.

##### *Emendamento*

c) un elenco degli accordi di rappresentanza stipulati, comprese le informazioni su altre società di gestione collettiva coinvolte, **anche quelle stabilite al di fuori dell'Unione**, sul repertorio rappresentato e sull'ambito territoriale dei singoli accordi.

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 18 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Inoltre, le società di gestione collettiva **rendono disponibili, su richiesta** di qualsiasi titolare dei diritti o società di gestione collettiva, ogni informazione sulle opere per le quali non sono stati identificati uno o più titolari dei diritti, compresi, se disponibili, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, il nome dell'editore e ogni altra informazione pertinente disponibile

##### *Emendamento*

2. Inoltre, le società di gestione collettiva **mettono a disposizione** di qualsiasi titolare dei diritti o società di gestione collettiva, ogni informazione sulle opere per le quali non sono stati identificati uno o più titolari dei diritti, compresi, se disponibili, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, il nome dell'editore e ogni altra informazione pertinente disponibile eventualmente

eventualmente necessaria per identificare il titolare dei diritti.

necessaria per identificare il titolare dei diritti.

*Motivazione*

*Emendamento volto a rafforzare gli obblighi in materia di trasparenza. Cfr. gli emendamenti al titolo dell'articolo 18 e al paragrafo 1 dello stesso.*

**Emendamento 35**

**Proposta di direttiva  
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che **una società** di gestione collettiva renda pubbliche le seguenti informazioni:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che **un organismo** di gestione collettiva renda pubbliche le seguenti informazioni, **preferibilmente mediante interfacce pubblicamente accessibili e consultabili**:

*Motivazione*

*L'emendamento mira a conferire maggiore trasparenza ed è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.*

**Emendamento 36**

**Proposta di direttiva  
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a ter) il repertorio e i diritti che gestisce e gli Stati membri coperti;**

*Motivazione*

*Emendamento volto a rafforzare gli obblighi in materia di trasparenza. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) le tariffe applicabili.***

*Motivazione*

*È opportuno che gli obblighi di trasparenza includano le tariffe applicabili.*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) se disponibili, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, il nome dell'editore e ogni altra informazione pertinente disponibile eventualmente necessaria per identificare i titolari dei diritti in relazione alle opere per le quali non sono stati identificati uno o più titolari di diritti.***

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli organismi di gestione collettiva assicurano che, conformemente al paragrafo 1, lettera a ter), le informazioni sul repertorio siano accurate e periodicamente aggiornate. Al riguardo, essi assicurano in particolare che le informazioni sulle opere per le quali sta scadendo il periodo di protezione siano accurate, periodicamente aggiornate e***

*rese disponibili al pubblico.*

*Motivazione*

*Informazioni precise sul momento in cui un'opera specifica rientrerà nel pubblico dominio sono importanti per il pubblico. Tali informazioni dovrebbero essere aggiornate regolarmente. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.*

**Emendamento 40**

**Proposta di direttiva  
Articolo 20 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Gli Stati membri possono decidere che il punto 1, lettere a), f) e g) dell'allegato I non si applichi ad una società di gestione collettiva che alla data di riferimento del bilancio non supera i limiti di due dei tre seguenti criteri:***

***soppresso***

***a) totale di bilancio: 350 000 EUR;***

***b) fatturato netto: 700 000 EUR;***

***c) numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dieci.***

*Motivazione*

*Al fine di mantenere la responsabilità delle società di gestione collettiva è necessario che tutte siano tenute a pubblicare una relazione di trasparenza annuale.*

**Emendamento 41**

**Proposta di direttiva  
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) devono essere in grado di offrire sia il diritto di riproduzione (meccanica) che il diritto di comunicazione (esecuzione) delle opere musicali che intendono concedere in licenza per mezzo di licenze***

*multiterritoriali.*

*Motivazione*

*La suddivisione delle licenze in diritti separati di riproduzione meccanica e di esecuzione ha poco senso in un ambiente online. Tale frammentazione crea costi eccessivi per gli utenti e aumenta i costi di transazione.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le società di gestione collettiva possono adottare misure ragionevoli per garantire la correttezza e l'integrità dei dati, **per controllarne il riutilizzo** e per proteggere i dati personali **e** le informazioni commercialmente sensibili.

*Emendamento*

2. Le società di gestione collettiva possono adottare misure ragionevoli per garantire la correttezza e l'integrità dei dati e per proteggere i dati personali **nonché, se necessario**, le informazioni commercialmente sensibili.

*Motivazione*

*Le società di gestione collettiva non dovrebbero ottenere il potere di limitare il "riutilizzo" di informazioni, un importante e fondamentale diritto umano.*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali dispongono di procedure che consentano ai titolari dei diritti e ad altre società di gestione collettiva di opporsi al contenuto dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, **o** alle informazioni fornite a norma dell'articolo 23, laddove tali titolari dei diritti **e** società di gestione collettiva, sulla base di validi elementi di prova, ritengano che i dati o le

*Emendamento*

1. Le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali dispongono di procedure che consentano ai titolari dei diritti e ad altre società di gestione collettiva di opporsi al contenuto dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, **e ai titolari dei diritti, ad altre società di gestione collettiva e ai fornitori di servizi musicali online di opporsi** alle informazioni fornite a norma dell'articolo 23, laddove tali

informazioni non siano corretti rispetto ai loro diritti online su opere musicali. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, le società di gestione collettiva fanno sì che i dati o le informazioni siano rettificati senza indugio.

titolari dei diritti, società di gestione collettiva **e fornitori di servizi musicali online**, sulla base di validi elementi di prova, ritengano che i dati o le informazioni non siano corretti rispetto ai loro diritti online **o licenze** su opere musicali. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, le società di gestione collettiva fanno sì che i dati o le informazioni siano rettificati senza indugio.

#### *Motivazione*

*È opportuno concedere anche ai fornitori di servizi musicali online il diritto di opporsi.*

### **Emendamento 44**

#### **Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

La società di gestione collettiva interpellata accetta tale richiesta se *già* concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti online su opere musicali del repertorio di una o più altre società di gestione collettiva.

##### *Emendamento*

La società di gestione collettiva interpellata accetta tale richiesta **entro tempi ragionevoli** se *già* concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti online su opere musicali del repertorio di una o più altre società di gestione collettiva.

#### *Motivazione*

*La società interpellata dovrebbe essere tenuta ad accettare entro un termine ragionevole. L'emendamento è coerente con i progetti di parere delle commissioni IMCO e ITRE.*

### **Emendamento 45**

#### **Proposta di direttiva Articolo 31 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

*L'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c),*

##### *Emendamento*

*Il titolo nonché gli articoli 36 e 40 si*

gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 e 36 si applicano anche alle entità controllate, interamente o in parte, da una società di gestione collettiva e che offrono la concessione o concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali.

applicano anche alle entità controllate, interamente o in parte, da una società di gestione collettiva e che offrono la concessione o concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali.

## **Emendamento 46**

### **Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

c) controversie con un'altra società di gestione collettiva in relazione all'applicazione degli articoli 24, 25, 26, 28 e 29.

#### *Emendamento*

c) controversie con un'altra società di gestione collettiva in relazione all'applicazione degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29.

#### *Motivazione*

*Le controversie tra organismi di gestione collettiva sulla capacità di trattare e la trasparenza del repertorio dovrebbero essere oggetto di risoluzione delle controversie. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno		
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 11.9.2012		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	INTA 13.12.2012		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Helmut Scholz 26.11.2012		
<b>Esame in commissione</b>	20.3.2013	24.4.2013	27.5.2013
<b>Approvazione</b>	18.6.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 23	–: 0	0: 4
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Paul Rübig		